DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2010

recante modifica della decisione 2004/4/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto

[notificata con il numero C(2010) 8185]

(2010/714/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

ficiente, purché siano rispettate le condizioni specifiche fissate nella decisione 2004/4/CE.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (¹), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della decisione 2004/4/CE della Commissione (²) è in linea di massima vietato introdurre nell'Unione tuberi di *Solanum tuberosum* L. originari dell'Egitto. Conformemente alla possibilità di derogare a tale decisione, è consentita l'introduzione nell'Unione di tali tuberi provenienti da «zone indenni da organismi nocivi» e soggetti a condizioni specifiche negli anni precedenti, nonché la campagna d'importazione 2009/2010.
- (2) Nel corso della campagna d'importazione 2009/2010 si è registrata una sola intercettazione di *Pseudomonas solana-cearum* (Smith) Smith all'interno dell'Unione.
- (3) Come richiesto dall'Egitto e alla luce delle informazioni fornite da tale paese, la Commissione ha stabilito che il rischio di diffusione di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith derivante dall'ingresso nell'Unione di tuberi di *Solanum tuberosum* L. provenienti da «zone indenni da organismi nocivi» dell'Egitto è stato ridotto in misura suf-

- (4) È quindi opportuno consentire l'ingresso nell'Unione di tuberi di *Solanum tuberosum* L. originari di «zone indenni da organismi nocivi» dell'Egitto per la campagna d'importazione 2010/2011.
- (5) La decisione 2004/4/CE ne ha stabilito il riesame entro il 30 settembre 2010. Alla luce di quanto precede è opportuno prorogare il termine per tale riesame.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2004/4/CE.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/4/CE è così modificata:

- 1) nell'articolo 2, paragrafo 1, le date «2009/2010» sono sostituite da «2010/2011»;
- 2) nell'articolo 4 la data «31 agosto 2010» è sostituita da «31 agosto 2011»;
- nell'articolo 7 la data «30 settembre 2010» è sostituita da «30 settembre 2011»;

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 2 del 6.1.2004, pag. 50.

IT

- 4) l'allegato è così modificato:
 - a) al punto 1, lettera b), punto iii), la data «2009/2010» è sostituita da «2010/2011»;
 - b) al secondo trattino del punto 1, lettera b), punto iii), la data « 1° gennaio 2010» è sostituita da « 1° gennaio 2011»;
 - c) al punto 1, lettera b), punto xii) la data « $1^{\rm o}$ gennaio 2010» è sostituita da « $1^{\rm o}$ gennaio 2011».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2010.

Per la Commissione John DALLI Membro della Commissione